



Condizioni generali di vendita

Protocollo AIPSA

Associazione Italiana Produttori di Substrati di coltivazione e ammendanti

1 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.1.1 DEFINIZIONI E ASSUNTI PRELIMINARI

Si definisce "*merce in vendita*" quella merce indicata nel modulo d'ordine con denominazione commerciale ricompresa tra quelle elencate nel listino prezzi del fabbricante/commerciante, in vigore al momento della sottoscrizione da parte dell'acquirente. Si definiscono "*preparati a richiesta*" (cosiddetti PERSONALIZZATI) le merci con caratteristiche particolari e non rispondenti agli standard produttivi ordinari della ditta fabbricante/commerciante, prodotte su capitolato compositivo fornito dall'acquirente. "Merce in vendita" e "Preparati a richiesta" sono materiali prevalentemente organici non sterili, soggetti a variazione di peso e volume, di umidità, nonché a variazioni delle caratteristiche fisiche (porosità, capacità di ritenzione idrica, ecc.) e chimiche (pH, Conducibilità elettrica, disponibilità di elementi nutritivi).

1.1.2 QUALITÀ DI IMPRENDITORE

Le condizioni generali di vendita contenute nel modulo d'ordine si applicano a rapporti commerciali tra imprenditori (ovvero soggetti iscritti al Registro Imprese presso la CCAA della Provincia in cui ha sede legale l'impresa), con esclusione della qualifica di consumatore in capo all'acquirente e conseguente inapplicabilità della normativa vigente riguardante i rapporti tra professionista e consumatore (Codice del Consumo – D.lgs. 206/2005). Nella trasmissione di un ordine il compratore conferma, con la sottoscrizione delle Condizioni Generali di Vendita, la sua qualità di imprenditore ed accetta tutte le predette condizioni, che formano parte integrante del contratto concluso.

1.1.3 FORMA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Le intese verbali con i funzionari, dipendenti e/o agenti della ditta fabbricante/commerciante hanno natura di mere trattative.

L'ordine di acquisto dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dall'acquirente, il quale rimarrà vincolato ad esso per 15 giorni dall'invio. Il venditore avrà facoltà di confermare l'ordine dell'acquirente entro 15 giorni dal ricevimento.

Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l'acquirente riceverà comunicazione dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore.

L'ordine telefonico verrà trascritto dal venditore nel modulo d'ordine ed inviato all'acquirente, il quale dovrà a sua volta confermarlo mediante sottoscrizione e rispedirlo anche a mezzo e-mail o telefax al venditore; al ricevimento dell'ordine da parte del venditore, il contratto si intenderà concluso.

1.1.4 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La sottoscrizione dell'ordine costituisce accettazione delle Condizioni Generali di Vendita ivi contenute.

Le "Condizioni Generali di Vendita" sono applicabili a tutti gli ordini accettati dal fabbricante/commerciante; eventuali condizioni particolari che si discostino dalle Condizioni Generali di Vendita devono essere espressamente convenute per iscritto di volta in volta e contenere l'accettazione specifica del fabbricante/commerciante, non essendo sufficiente quella dell'agente di commercio incaricato della raccolta dell'ordine.

1.1.5 PREZZI

I prezzi pattuiti si intendono "Franco Fabbrica" e non comprensivi di IVA, trasporto, servizi logistici connessi (eventuali servizi di scarico con ausilio di attrezzature idrauliche) e altri oneri (es. certificazioni per esportazione, ecc...) se non diversamente specificato.

Il Fabbricante/commerciante si riserva la facoltà di adeguare i prezzi pattuiti dandone comunicazione scritta (a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail) entro 7 giorni antecedenti la data di consegna pattuita. Qualora l'acquirente non accetti dette variazioni di prezzo, avrà la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail entro e non oltre 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione prezzo. Per consegne frazionate nel corso dell'anno, il prezzo della merce indicato nei listini e/o negli ordini, potrà variare per aumenti dei costi di produzione, di trasporto e/o delle materie prime.

1.1.6 CONSEGNA

La consegna rispeccherà il ritmo produttivo del fabbricante/commerciante e la tempistica definita con essa ed indicata nell'ordine di acquisto.

1.1.7 GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Il Fabbricante/commerciante garantisce la conformità del prodotto a quanto indicato in etichetta.

Il Fabbricante/commerciante non garantisce il buon esito della coltivazione, dalla fase di semina, vaso, trapianto o attecchimento, alla corretta crescita, fioritura, fruttificazione delle specie coltivate. L'eventuale assistenza tecnica che il Fabbricante/commerciante prestasse all'acquirente è da considerarsi gratuita ed assolutamente facoltativa e non vincolante e tale comunque da non comportare il sorgere di alcuna responsabilità a carico del fabbricante/commerciante, né riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da parte di quest'ultima.

L'acquirente è consapevole che i prodotti possono subire variazioni del proprio stato, pertanto, si impegna a controllarli accuratamente alla consegna, a conservarli scrupolosamente, seguendo nel magazzinaggio, le istruzioni fornite dal fabbricante/commerciante e, successivamente, ad impiegarli attenendosi alle indicazioni colturali di crescita, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche originarie.

Le parti concordano espressamente di esonerare il venditore dalla responsabilità per gli effetti che la confezione della merce dovesse causare al prodotto, in quanto a odore ed umidità, ferma restando la conformità delle caratteristiche chimiche, fisiche e compositive alle dichiarazioni in etichetta ed alle relative previste tolleranze.

Le parti convengono espressamente di esonerare il venditore dalla responsabilità per le caratteristiche estetiche dei prodotti legate alle confezioni, quali fenomeni di condensa nell'imballo secondario (pallet), decadimento della colorazione, quando insorta e lamentata oltre 30 giorni dalla consegna. Si intende, altresì, reciprocamente tollerata la presenza di fallanze di chiusura delle confezioni in misura del 2-3%, costituendo tale valore il limite d'affidabilità della tecnologia di confezionamento utilizzata. Le parti convengono, infine, di esonerare il venditore dalla responsabilità per la colonizzazione del prodotto da parte di microrganismi saprofiti (batteri, funghi, attinomiceti, nematodi, ecc.), che possono causare anche la formazione di muffe all'interno delle confezioni e che non costituiscono difetto d'origine, in quanto i prodotti, pur privi di patogeni per l'uomo, non sono sterili. Nel caso di sviluppo di piante infestanti si consideri che la presenza di

semi e propaguli è considerata connaturata alle caratteristiche del prodotto qualora l'infestazione fosse contenuta al di sotto del limite di 7¹ plantule/m².

Nei substrati a base di torba, l'eventuale presenza di materiale legnoso è correlata alla natura stessa della matrice torbosa, a meno che la quantità presente non pregiudichi le caratteristiche del prodotto dichiarate in etichetta.

Nel caso di "preparati a richiesta" contenenti concimi a cessione programmata e/o lenta cessione, prodotti ad azione specifica, il fabbricante/commerciante consegnerà all'acquirente la scheda tecnica del concime/preparato utilizzato. Il fabbricante/commerciante non risponderà in nessun caso delle eventuali anomalie correlate a difetti intrinseci del preparato aggiunto e/o alla inappropriata gestione del prodotto.

Gli eventuali vizi del prodotto, non rientranti nelle limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi precedenti, dovranno essere denunciati al fabbricante/commerciante conformemente a quanto precisato al successivo articolo 7. Se accertati, daranno, in ogni caso, esclusivamente diritto all'acquirente di richiedere la sostituzione dei prodotti o, nel caso essi non siano disponibili, la restituzione di somme eventualmente pagate, in relazione esclusivamente a detti prodotti. Rimane, pertanto, esclusa la riduzione di prezzo, la risoluzione del contratto e comunque ogni eventuale indennizzo per danni o altro. Nel caso di vendita con consegne frazionate nel tempo, la responsabilità del fornitore è da considerarsi limitata alla partita che ha determinato il danno. La ditta fabbricante/commerciante si intende esonerata da qualsiasi responsabilità relativa alle conseguenze dell'impiego di merci definite come "preparati a richiesta", se non viene provata (con onere di prova a carico dell'acquirente e nei termini convenuti al successivo art. 6) la non corrispondenza delle sue caratteristiche con quelle commissionate a mezzo di apposito capitolato di fornitura.

Le clausole limitative della responsabilità contenute nell'ordine di acquisto dovranno essere specificamente approvate per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.

1.1.8 RECLAMI

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1495 e 1511 c.c., l'acquirente dovrà denunciare al venditore, a pena di decadenza, per iscritto, eventuali difformità o vizi del prodotto correlati alla quantità fornita o alla confezione, entro 8 giorni dal ricevimento e comunque prima che il prodotto venga utilizzato o rivenduti.

Ai fini della verifica quantitativa, si intendono unicamente adottabili le normative EN per il campionamento e la determinazione del volume commerciale (UNI EN 12579 – UNI EN12580).

Per quanto concerne le caratteristiche chimico, fisiche, compositive ed agronomiche, l'acquirente decade dal diritto di proporre reclami, se questi non sono suffragati da analisi effettuate con i metodi UNI EN, condotti da personale abilitato, presso Enti di ricerca, Laboratori di analisi pubblici e/o privati, qualificati nel settore substrati, commissionate entro e non oltre 30 giorni dalla consegna (che nel caso di "preparati a richiesta" si riduce a 15 giorni dalla consegna), su prodotto proveniente da confezioni integre (sigillate) e conservate in ambienti protetti da luce ed agenti atmosferici, oltre che mai esposte a temperature troppo elevate (>35°C) o basse (< 0°C).

Il reclamo non dà diritto all'acquirente di sospendere il pagamento o di restituire la merce senza il consenso del fabbricante/commerciante. Ogni tipo di compensazione è espressamente esclusa.

¹ Rif. RHP

1.1.9 PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine massimo di 30 giorni dalla consegna al domicilio del fabbricante/commerciante, salvo diverso accordo da assumersi caso per caso per iscritto.

In caso di ritardato pagamento, decorreranno automaticamente gli interessi moratori, ai sensi del D.lgs. 231/2002.

1.1.10 RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti per la coltivazione di cui all'ordine di acquisto sono soggetti ad una riserva di proprietà a favore del Fabbricante/commerciante, sino al pagamento integrale delle somme dovute dall'acquirente a qualsiasi titolo in relazione ai predetti prodotti.

1.1.11 FORZA MAGGIORE E RECESSO

Le parti convengono che l'impossibilità della prestazione del venditore per causa a sé non imputabile e di forza maggiore, comporterà la facoltà per il venditore di risolvere il contratto, con esclusione di qualsivoglia sua responsabilità.

Le parti avranno facoltà di recedere liberamente dal contratto fino a tre giorni prima della data prevista per la consegna.

Nessuna penale verrà applicata per il caso di ritardo nella consegna della merce fino a 15 giorni dalla data prevista. In caso di ritardo superiore a tale termine, le parti potranno recedere dal contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte entro due giorni.

1.1.12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, l'acquirente dichiara espressamente di aver ricevuto regolare informativa ai sensi dell'art. 13 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali da parte del fabbricante/commerciante, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy.

1.1.13 LEGGE APPLICABILE

I contratti, gli ordini, le Condizioni Generali di Vendita, i rapporti di cui al presente protocollo saranno disciplinati e soggetti alla Legge italiana alla Normativa Europea e Internazionale in materia di vendita di cose mobili materiali.

1.1.14 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa al contratto, ordine, Condizioni Generali di Vendita sarà esclusivamente devoluta alla competenza del Foro del fabbricante/commerciante, con esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente. (questa clausola deve essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.)